

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- vista** la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche e integrazioni;
- vista** la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: *"Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"* e successive modifiche e integrazioni;
- visto** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3"*, pubblicato nella GURS del 01.6.2022, n.25;
- visto** il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2020, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- considerato** che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - *"Uccelli"* e 92/43/CEE - *"Habitat"* è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
- considerato** che in Sicilia, con Decreto A.R.T.A.46/Gab del 21 febbraio 2005, sono stati istituiti 204 siti di Interesse Comunitario (SIC), 15 ZPS e 14 aree SIC-ZPS, per un totale di 233 aree, e che successivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Decreto del 2 agosto 2010 ha riportato per la Sicilia 217 dei 218 precedentemente identificati, escludendo il SIC ITA090025 Invaso di Lentini; in atto l'attività venatoria è consentita esclusivamente in 18 Siti Natura 2000 nel rispetto degli ulteriori limiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto del 17 ottobre 2007 e dal Decreto A.R.T.A. 442/2012;
- visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*;
- visto** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i

- critéri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- visto** il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
- considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria ove possibile dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;
- considerato** che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;
- visto** il Decreto Assessoriale 129/Gab del 21.5.2026 integrato con D.A.190/GAB del 20.7.2026 che regola l'attività venatoria per la stagione 2026-2027 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- visto** il Decreto Assessoriale 217/Gab del 04.9.2026, emanato a seguito della Sentenza del CGA di riforma dell'ordinanza n.481 del 29.7.2026, che ripristina l'efficacia del Calendario 2026-2027 originariamente emanato con D.A.129/Gab del 21.5.2026, a eccezione della preapertura della caccia alla specie Tortora selvatica;
- visto** il Decreto Assessoriale 218/Gab del 16.9.2026 di regolamentazione del prelievo del Coniglio selvatico nella stagione 2026-2027, emanato a integrazione del D.A.129/Gab del 21.5.2026 come successivamente modificato e integrato con D.A.190/Gab del 20.7.2026;
- ritenuto** di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio

D E C R E T A

- Art.1.** Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre la caccia è consentita dal 01 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2026-2027, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
 - dal 02 al 31 gennaio 2027 la caccia è consentita solo nelle giornate di sabato e domenica;
 - non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio;
 - non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - è fatto divieto di attività venatoria per una fascia buffer di almeno 150

metri da zone interdette all'esercizio venatorio.

Art.2.

Nel sito della Rete 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2026-2027, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- dal 2 al 10 gennaio 2027 la caccia è consentita solo nelle giornate di sabato e domenica;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- non sono consentiti l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art.12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- dall'1 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto per consentire a rapaci eventuali soste notturne;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano a esclusione del territorio agro-silvopastorale riportato nell'apposita cartografia dell'A.T.C.; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

Art.3.

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore. I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

- a. dal 01 ottobre al 31 dicembre 2026
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- b. dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027
uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c. dal 01 ottobre al 31 dicembre 2026
uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- d. dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027
uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

- e. dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027
uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f. dal 01 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027
Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);
- g. ulteriori prescrizioni e limitazioni:
 - dal 02 al 31 dicembre 2026 la caccia all'Allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dal 02 al 10 gennaio 2027 la caccia alla Cesena è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.

Art.4. All'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art.5.

Art.5. Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

- saranno ammessi numero 68 cacciatori;
- i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2026-2027, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Messina U.O.1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina;
- per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo del Servizio per il Territorio di Messina U.O. 1 affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, nonché all'albo dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del A.T.C. ME3;
- l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.
- per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

Art.6. Nell'arcipelago delle Isole Eolie, nel rispetto del limite giornaliero, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione.

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Ai fini del raggiungimento del limite massimo stagionale, i Conigli selvatici abbattuti nell'A.T.C ME 3 non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

Art.7. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della

pesca mediterranea.

Art.8. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12.08.2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 23.09.2026

L'Assessore
Sammartino